Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0383

Modifica di talune direttive per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (Omnibus IV)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2026 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025)0502 – C10-0093/2025 – 2025/0131(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0502),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0093/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025[1],

– visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma

[1] GU C, C/2026/29, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/29/oj.

dell'articolo 59 del regolamento,

– visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0034/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P10_TC1-COD(2025)0131

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2026 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese ai fini della semplificazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

---

1 GU C, C/2026/29, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/29/oj.

2 Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2026.

considerando quanto segue:

(1) Il documento "La scelta dell'Europa - Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029" definisce un piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Unione. Agevolare le attività economiche e approfondire il mercato interno sono tra le priorità fondamentali del piano.

(2) Anche la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021 dal titolo "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori" sostiene la competitività delle imprese dell'Unione, mirando a garantire che gli atti giuridici dell'Unione conseguano i loro obiettivi, a fronte di un costo minimo. Nella sua comunicazione del 16 marzo 2023 dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" e nella sua comunicazione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE", la Commissione ha individuato la necessità di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese e le amministrazioni e si è impegnata a ridurre gli oneri amministrativi almeno del 25 % per tutte le imprese e almeno del 35 % per le piccole e medie imprese ("PMI").

(3) Il 12 settembre 2023 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Pacchetto di aiuti per le PMI", in cui ha annunciato l'obiettivo di aiutare le PMI a competere e a crescere prestando attenzione alle esigenze delle imprese che, a causa della loro crescita, superano le soglie di cui alla definizione di PMI e della più ampia gamma di piccole imprese a media capitalizzazione. L'azione 18 di tale comunicazione prevedeva che la Commissione elaborasse una definizione armonizzata per le piccole imprese a media capitalizzazione, creasse un insieme di dati basato su tale definizione e valutasse eventuali misure per sostenere le piccole imprese a media capitalizzazione nella loro crescita, compresa la potenziale applicazione a queste ultime, in forma adattata, di alcune misure a favore delle PMI.

(4) Le imprese che, a causa della loro crescita, non rientrano più nella definizione di PMI, in particolare le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione ***e sono motori fondamentali della competitività, dell'innovazione e della creazione di posti di lavoro nell'Unione***. Le piccole imprese a media capitalizzazione sono fortemente presenti in ecosistemi industriali fondamentali per la competitività dell'Unione e la sua sovranità tecnologica, compresa l'elettronica, il settore aerospaziale e della difesa, l'energia, le industrie ad alta intensità energetica e la salute. Circa il 20 % di tutte le piccole imprese a media capitalizzazione era costituito da PMI tre anni prima.

(5) La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] contiene alcune disposizioni volte a fornire misure di semplificazione o di attenuazione per le PMI. Più specificamente, tali disposizioni mirano ad alleviare gli oneri amministrativi, ridurre o eliminare gli ostacoli all'ingresso sul mercato e richiamano l'attenzione degli Stati membri sui benefici che le PMI traggono da orientamenti, sostegno e assistenza specifici. La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] prevede che gli Stati membri debbano sostenere i soggetti critici, compresi quelli che si qualificano come PMI, nel rafforzamento della loro resilienza. Tale direttiva impone agli Stati membri di includere nelle loro strategie per la resilienza una descrizione delle misure già in vigore a livello nazionale volte ad agevolare l'attuazione degli obblighi delle PMI che gli Stati membri hanno individuato come soggetti critici.

(6) Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e ***digitalizzazione*** più elevati. Tuttavia, per quanto riguarda gli oneri amministrativi, tali imprese si trovano ad affrontare sfide analoghe a quelle delle PMI, il che comporta la necessità di proporzionalità nella legislazione e di un sostegno mirato. Al fine di consentire una trasformazione agevole di un'impresa da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente gli "effetti precipizio" (*clift effect*) che potrebbero verificarsi quando un'impresa, a causa della sua crescita, non è più una PMI e si trova di fronte a norme che si applicano alle imprese più grandi. ***Al fine di conseguire l'obiettivo generale di agevolare il funzionamento delle imprese e del mercato interno, con particolare attenzione alle piccole imprese a media capitalizzazione, è opportuno modificare le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557***, che prevedono norme specifiche di attenuazione per le PMI. ***In particolare, al fine di agevolare le attività delle piccole imprese a media capitalizzazione e ridurne gli oneri amministrativi, è opportuno adattare tali direttive*** in modo da estendere l'ambito di applicazione di tali norme e

---

3 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

4 Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).

includervi le piccole imprese a media capitalizzazione***, garantendo nel contempo che il principio "pensare anzitutto in piccolo" continui a essere applicato, anche mantenendo la proporzionalità e garantendo una protezione adeguata e un sostegno mirato alle imprese più piccole. Tali modifiche non dovrebbero intaccare o ridurre l'ambito di applicazione, i finanziamenti o l'applicazione delle misure dell'Unione destinate alle PMI, comprese le disposizioni specifiche e le dotazioni di bilancio messe a loro disposizione a norma del diritto dell'Unione, compreso il quadro finanziario pluriennale. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva si limitano a modifiche delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 e non incidono su altri atti giuridici dell'Unione applicabili alle PMI o ad altre categorie di imprese.***

(7) ***Ai fini della presente direttiva modificativa, che fa parte del pacchetto Omnibus IV,*** le piccole imprese a media capitalizzazione ***dovrebbero***, in linea di principio, ***essere definite come imprese che non sono PMI, che occupano meno di 1 000 persone, il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 172 milioni di EUR, cifre e importi che sono calcolati conformemente al punto 1 e ai punti da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione[5]. L'ambito di tale definizione comprende*** le imprese di dimensioni fino a ***quattro*** volte superiori a quelle delle PMI***, senza estendersi alle grandi imprese a media capitalizzazione o alle grandi imprese. I riferimenti alla raccomandazione (UE) 2025/1099 e alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[6] contenuti nella presente direttiva modificativa sono da intendersi come riferimenti alla versione originale di tali raccomandazioni.***

(8) ***Al fine di garantire un approccio alle piccole imprese a media capitalizzazione coerente e basato su dati concreti, la Commissione dovrebbe, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul riesame dell'applicazione della definizione di piccole imprese a media capitalizzazione e sull'attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 modificate dalla presente direttiva, compreso l'impatto sulla riduzione degli oneri amministrativi nonché sulla competitività delle piccole imprese a media capitalizzazione, tenendo conto anche degli aspetti economici, sociali e ambientali, se del caso. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione dovrebbe compilare una rassegna delle definizioni di piccole imprese a media capitalizzazione che figurano negli atti giuridici dell'Unione. Tale relazione dovrebbe concentrarsi, in particolare, sull'eventuale necessità di rivedere le soglie entro le quali le piccole imprese a media capitalizzazione sono definite alla luce dell'inflazione, dell'ambito di applicazione e degli sviluppi economici e di mercato, al fine di prendere in considerazione, se del caso, un'ulteriore armonizzazione dell'applicazione della definizione di piccole***

---

5 ***Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).***

6 ***Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).***

imprese a media capitalizzazione in tutti gli atti giuridici dell'Unione. Tale relazione dovrebbe inoltre concentrarsi sulle deroghe, le semplificazioni, le esenzioni e altri trattamenti preferenziali esistenti concessi alle piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli atti giuridici dell'Unione e dovrebbe essere corredata, se del caso, ***di una proposta legislativa***.

(9) La direttiva 2014/65/UE individua una sottocategoria dei sistemi multilaterali di negoziazione, noti come mercati di crescita per le PMI. L'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva stabilisce condizioni specifiche volte a garantire che tali sedi di negoziazione vadano effettivamente a vantaggio delle PMI agevolando il loro accesso al capitale e l'ulteriore sviluppo di mercati specializzati che rispondano alle esigenze delle PMI. Tale disposizione dovrebbe essere estesa per includervi le piccole imprese a media capitalizzazione, al fine di consentire anche a tali imprese di accedere ai mercati dei capitali attraverso i mercati di crescita per le PMI***, pur continuando a sostenere le PMI e mantenendo l'approccio esistente relativamente a queste ultime***.

(10) La direttiva (UE) 2022/2557 obbliga gli Stati membri a sostenere i soggetti critici che si qualificano come PMI nel rafforzamento della loro resilienza. Nel farlo, gli Stati membri devono evitare oneri amministrativi eccessivi. A tal fine, ciascuno Stato membro deve adottare una strategia volta a rafforzare la resilienza dei soggetti critici. A norma dell'articolo 4 di tale direttiva, ciascuna strategia deve contenere una descrizione delle misure già in vigore volte ad agevolare l'attuazione di determinati obblighi da parte delle PMI individuate come soggetti critici dagli Stati membri. L'ambito di applicazione di tale articolo dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, in modo che gli Stati membri siano tenuti a includere nelle loro strategie una descrizione di eventuali misure di agevolazione per tali imprese. ***Tali misure dovrebbero sostenere la conformità delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione senza pregiudicare gli obiettivi di tale direttiva.***

(11) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire modificare le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 in modo da ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese a media capitalizzazione estendendo ad esse le misure di attenuazione delle quali le PMI beneficiano attualmente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1) l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

a) il punto 13) è sostituito dal seguente:

"(13) "piccole e medie imprese": imprese che hanno una capitalizzazione di borsa media inferiore a 2000 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;";

b) è inserito il punto seguente:

"13 bis) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese che hanno una capitalizzazione di borsa media pari o superiore a 200 000 000 EUR e inferiore a 1 000 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;";

2) all'articolo 33, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione o sia le une che le altre nel momento in cui il sistema multilaterale di negoziazione è registrato come mercato di crescita per le PMI e successivamente ogni anno civile;".

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2022/2557

La direttiva (UE) 2022/2557 ***è così modificata***:

1) ***all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:***

"11) "piccole e medie imprese": imprese quali definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione*;

12) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese che non sono microimprese, piccole e medie imprese, che occupano meno di 1 000 persone e il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 172 milioni di EUR, cifre e importi che sono calcolati conformemente al punto 1 e ai punti da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione**.

---

* Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

** ***Raccomandazione (UE) 2025/1099*** della Commissione***, del 21 maggio 2025,*** relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (***GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).***"*;

2) all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) una descrizione delle misure già in vigore volte ad agevolare l'attuazione degli obblighi di cui al capo III della presente direttiva da parte delle piccole e medie imprese ▌ e da parte delle piccole imprese a media capitalizzazione ▌ che lo Stato membro in questione ha individuato come soggetti critici. ▌ ".

Articolo 3

Riesame

Entro ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame dell'applicazione della definizione di piccole imprese a media capitalizzazione, come previsto dalla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, e sull'attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 modificate dalla presente direttiva, compreso l'impatto sulla riduzione degli oneri amministrativi nonché sulla competitività delle piccole imprese a media capitalizzazione, tenendo conto anche degli aspetti economici, sociali e ambientali, se del caso. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione compila una rassegna delle definizioni esistenti di piccole imprese a media capitalizzazione che figurano negli atti giuridici dell'Unione. La relazione si concentra, in particolare, sull'eventuale necessità di rivedere le soglie entro le quali le piccole imprese a media capitalizzazione sono definite alla luce dell'inflazione, dell'ambito di applicazione e degli sviluppi economici e di mercato, al fine di prendere in considerazione, se del caso, un'ulteriore armonizzazione dell'applicazione della definizione di piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli atti giuridici dell'Unione. La relazione si concentra inoltre sulle deroghe, le semplificazioni, le esenzioni e altri trattamenti preferenziali esistenti concessi alle piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli atti giuridici dell'Unione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 4

Recepimento

1. Entro … [15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

   Essi applicano tali ***disposizioni a decorrere dal … [15*** mesi e un giorno dalla ***data di*** entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale ▌ riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ***Le modalità del*** riferimento ***sono stabilite dagli Stati membri***.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*